



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 398/13/CONS**

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL  
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE: MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 giugno 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numeri 5 e 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997 n. 177;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*” e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 marzo 2001, n. 67;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2005, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2012, n. 168;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera dell'Autorità n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “*Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’informativa economica di sistema*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2010 n. 104;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 303/11/CONS del 30 maggio 2011 recante “*Informativa Economica di Sistema*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 giugno 2011, n. 140;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'allegato A recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, e la relativa modulistica, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*” ed in particolare dall'articolo 3, comma 5 *ter*, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 che estende l'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione alle imprese concessionarie di pubblicità “*sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili*”;

CONSIDERATA la necessità di estendere l'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione alle agenzie di stampa a rilevanza nazionale, ossia quelle i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale, al fine di allineare tale categoria di attività a quella declinata dalla delibera n. 397/13/CONS recante “*Informativa Economica di Sistema*”;

CONSIDERATA la necessità di modificare anche il modello 9/ROC prevedendo l'indicazione dell'ambito di diffusione (nazionale/locale) delle testate editte al fine di poter verificare le dichiarazioni rese nel modello 10/ROC dalla nuova categoria dell'agenzia di stampa a rilevanza nazionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### ***Soggetti obbligati all'iscrizione***

1. All'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g)”;

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente punto:

“3. le imprese che esercitano l'attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”.

3. L'articolo 2, comma 1, lettera g) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“g. le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma.

### **Articolo 2**

#### ***Modifiche all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.***

1. Nell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS la denominazione del paragrafo “Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica" è così sostituito "Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e delle altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale e dei soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica";
2. nel punto 1 del suddetto paragrafo dopo le parole "le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale," sono inserite le parole "le altre agenzie di stampa quotidiane a rilevanza nazionale";
  3. nel punto 2 del suddetto paragrafo dopo le parole "le agenzie di stampa a diffusione nazionale," sono inserite le parole "le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale";
  4. la denominazione del paragrafo "Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche" è così sostituito "Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili";
  5. nel punto 2 del predetto paragrafo dopo le parole "anche in formato elettronico" sono inserite le parole "sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili";
  6. nel paragrafo "Dichiarazioni relative all'attività svolta" il punto relativo alle concessionarie di pubblicità viene così modificato "le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate/agenzie servite producono il modello 7/1/ROC e/o 7/2/ROC, riportando l'elenco delle imprese servite, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva; le imprese che esercitano l'attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili non sono tenute a presentare il modello 7/1/ROC ovvero il modello 7/2/ROC";
  7. Nel paragrafo "Dichiarazioni relative all'attività svolta" il punto relativo alle agenzie di stampa a carattere nazionale è modificato come segue: "le agenzie di stampa a carattere nazionale e le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l'indicazione dell'agenzia di stampa".

### **Articolo 3** **Modulistica**

1. Nell'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono modificati i seguenti modelli di cui all'allegato 1 alla presente delibera:
  - 2/ROC ("Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione") il riquadro relativo all'agenzia di stampa a carattere nazionale viene così rinominato "Agenzia di stampa (art. 2, comma 1, lett. g.)"; nello stesso riquadro sono inserite le voci "Agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81" e "Agenzie di stampa a rilevanza nazionale"; nel



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

riquadro relativo all'attività di concessionaria di pubblicità vengono aggiunte le voci: "concessionarie di pubblicità sul web" e "concessionarie di pubblicità su altre piattaforme digitali fisse o mobili";

- 9/ROC ("Testate edite") è inserito il seguente riquadro: "Ambito di diffusione: nazionale/locale e l'indicazione delle singole province servite";
- 10/ROC ("Agenzia di stampa") dopo la dicitura "Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286" è inserita la dicitura "Il sottoscritto dichiara di svolgere l'attività di agenzia di stampa a rilevanza nazionale – art. 2, comma 1, lettera g) punto 2 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.".

### **Articolo 4**

#### ***Disposizioni finali***

1. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità *www.agcom.it* unitamente al testo coordinato della delibera n. 666/08/CONS, come da ultimo modificato.
2. Le disposizioni di cui alla presente delibera entreranno in vigore dal 1° ottobre 2013 e comunque non prima dell'entrata in esercizio delle modifiche ai corrispondenti servizi telematici esposti sul portale *www.impresainungiorno.gov.it*.

Roma, 25 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani